

COMUNE DI CALUSO
Provincia di Torino



***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI COMPORTANTI
LA MANOMISSIONE
DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE***

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 - Disciplina di riferimento	pag. 3
Art. 3 – Tutela delle strade e del suolo pubblico	pag. 4
Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione	pag. 4
Art. 5 – Deposito cauzionale	pag. 6
Art. 6 – Verifiche e svincolo della cauzione	pag. 8
Art. 7 – Limitazioni del traffico e segnaletica di cantiere	pag. 9
Art. 8 – Prescrizioni e deroghe	pag. 10
Art. 9 – Responsabilità e obblighi del concessionario	pag. 11

TITOLO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 – Scavi e demolizioni	pag. 13
Art. 11 –Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale	pag. 14
Art. 12 – Reinterri dopo la posa dei servizi	pag. 14
Art. 13 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni	pag. 15
Art. 14 – Ripristino definitivo di aree a verde e pavimentazioni in sterrato o stabilizzato	pag. 16
Art. 15 – Ripristino definitivo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso	pag. 17
Art. 16 – Ripristino definitivo di pavimentazioni in porfido, acciottolato, selciato, pietra e autobloccanti	pag. 18
Art. 17 – Ripristino marciapiedi	pag. 19
Art. 18 – Manufatti di servizio	pag. 20
Art. 19 – Ulteriori disposizioni generali	pag. 20

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E MODULISTICA

Art. 20 – Sanzioni	pag. 21
Art. 21 – Tasse e tributi	pag. 21
Art. 22 – Manomissione del suolo su strade provinciali e statali	pag. 21
Art. 23 – Casi non previsti dal presente Regolamento	pag. 22
Art. 24 – Norme transitorie	pag. 22
Allegato 1 – Fac-simile domanda di autorizzazione	
Allegato 2 – Fac-simile di comunicazione di fine lavori	

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le presenti norme, sono armonizzate con le linee guida di cui alla direttiva P.C.M. del 3 marzo 1999 denominata “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali, marciapiedi e aree di uso pubblico di proprietà comunale con l’obiettivo primario di razionalizzare la posa, la modifica, l’integrazione e la manutenzione di sottoservizi e impianti in modo di ottimizzare, quanto più possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare o comunque ridurre al minimo gli eventuali disagi nell’area interessata dagli interventi.

Costituiscono oggetto del presente regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici o privati, da Enti e Società affidatarie e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:

- ✚ l’esecuzione d’interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, compresi gli allacciamenti privati a tali reti ricadenti su suolo pubblico; l’esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardino: l’apertura ed il ripristino di passi carrai, modifica posizionamento di cordone, posizionamento di cartellonistica, formazione di cavedi, etc. che comportano qualsivoglia intervento su strade e proprietà comunali e loro pertinenze, incluse quelle di fatto aperte all’uso pubblico (in prosieguo uso pubblico);

L’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico non ha validità di autorizzazione per l’occupazione temporanea delle aree strettamente necessarie per eseguire i lavori di manomissione e la stessa dovrà essere richiesta preventivamente in relazione alle effettive giornate di durata dei lavori e comunque con congruo anticipo di almeno 30 giorni.

Art. 2 – Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, condotte irrigue, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Art. 3 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

- 1- Il Concessionario dovrà garantire l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti inerenti l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
- 2- Il Concessionario dovrà altresì assicurare il rispetto e l'osservanza delle normative in materia urbanistico - edilizia.
L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo versamento di una cauzione a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che verrà manomessa; tale deposito verrà restituito a lavori di ripristino ultimati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3- Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà esporre e conservare sul luogo dei lavori, copia del relativo atto autorizzativo ed esibirlo a semplice richiesta dei funzionari comunali incaricati o agli agenti di polizia municipale.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

- 1- Gli Enti Pubblici e privati, le associazioni, i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare al Comune domanda corredata di tutti gli elaborati necessari che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti.
- 2- La domanda in bollo redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. (allegata al presente Regolamento) da **presentarsi all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori**, dovrà contenere :
 - il nome, la residenza, eventuale recapito telefonico e fax, Codice Fiscale del richiedente;
 - l'impresa che realizzerà l'intervento
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;

- la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto);
- l'ingombro massimo previsto per il cantiere;
- altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- l'esigenza di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario per la realizzazione dell'intervento;

Alle richieste si dovrà allegare:

- a) planimetria quotata indicante il tracciato della infrastruttura oggetto d'inserimento, l'area di occupazione oggetto della richiesta corredata inoltre da sezioni stradali tipo, opportunamente quotate e particolareggiate in adeguata scala (almeno una sezione ogni 100 metri), da cui sia rilevabile la posizione dello scavo, sia rispetto al ciglio stradale, che la parte di marciapiedi residua disponibile per il passaggio pedonale, nel caso di manomissioni riguardanti marciapiedi, sezioni da cui sia rilevabile la parte riguardante lo scavo e la parte di carreggiata residua disponibile per il traffico veicolare (eventuali rilievi per la individuazione di altri servizi presenti, sezioni dello stato di fatto e dello stato futuro) ecc.;
- b) planimetria della eventuale segnaletica di cantiere temporanea da installarsi durante le lavorazioni.
- c) n° 1 marca da bollo;
- d) quietanza di deposito o polizza fidejussoria a titolo di cauzione a garanzia della corretta esecuzione del ripristino del suolo oggetto di manomissione di cui al successivo art. 5.

- 3- Ogni modifica a quanto specificato nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto attiene alla variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
In relazione alla entità ed alla tipologia della variazione richiesta, dovranno essere prodotti elaborati progettuali adeguati a rappresentare le variazioni oggetto di richiesta di concerto con il Tecnico Comunale preposto all'istruttoria del procedimento.
- 4- Se ritenuto necessario in fase di istruttoria, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
- 5- Responsabile del procedimento relativo all'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico è individuato nell'ambito dell'organico l'Ufficio Tecnico Comunale – Area LL.PP., che provvede alla valutazione ed alla istruttoria delle richieste ed all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di manomissione nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo comunale. Nel caso di documentazione incompleta i termini del

procedimento sono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

- 6- L'autorizzazione avrà, di norma, una durata di anni uno decorrenti dalla data di rilascio.
(nell'arco di valenza solare dell'autorizzazione i lavori dovranno essere ultimati). Nei casi particolari (quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti), potrà essere concertata una durata anche superiore.
- 7- In relazione alla entità ed alla ubicazione degli interventi oggetto di autorizzazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere la durata e l'inizio dei lavori oggetto d'istanza.
- 8- Qualora le opere non vengano interamente realizzate nei termini previsti il concessionario dovrà presentare una nuova istanza per le parti non ultimate, corredata dalla documentazione di rito prevista nel presente regolamento.
- 9- Prima di iniziare lavori di manomissione del suolo pubblico, il richiedente dovrà comunque darne congruo preavviso (almeno 7 giorni prima) al Comune e a tutti agli altri Concessionari di reti di pubblico servizio nel sottosuolo pubblico (Enel, Telecom, Reti gas, Acquedotto, Fognatura ecc..) e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
- 10- Nel caso d'interventi di ripristino funzionale di guasti che possano dare origine alla interruzione della erogazione dei servizi di pubblica utilità, dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione indirizzata a mezzo telegramma o fax, da trasmettersi comunque almeno 1 ora prima dell'inizio dell'intervento stesso. In prima istanza dovrà essere contattato il Comando di Polizia Municipale.

Art. 5 - Deposito cauzionale

- 1- Il rilascio del Nulla – Osta alla monomissione del suolo pubblico è subordinato alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

- a) - pavimentazione in conglomerato bituminoso *di proprietà comunale*

€. 50,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 15;

b) - *pavimentazione in conglomerato bituminoso di proprietà dell'ANAS o della Città Metropolitana di Torino ricadenti all'interno del centro abitato.*

- *€. 50,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con riferimento alle dimensioni planimetriche, riferite al ripristino definitivo, indicate dai soggetti proprietari all'atto del rilascio dei Nulla Osta di competenza;*

c) - *pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento, marciapiedi:*

- a) € 500,00 per il ripristino di superfici fino a 5,00 m²
- b) € 1.000,00 per il ripristino di superfici da 5,00 m² fino a 10,00 m²
- c) € 1.500,00 per il ripristino di superfici da 10,00 m² fino a 20,00 m²
- d) € 2.500,00 per il ripristino di superfici da 20,00 m² fino a 30,00 m²
- e) Per il ripristino di superfici oltre i 30,00 m² si dovranno versare € 100,00 per ogni m² in eccedenza rispetto a quanto previsto dal precedente punto d).

Nel caso di ripristini su pavimentazioni composte da lastre in pietra, porfido, ciottoli, si prevede un versamento aggiuntivo, rispetto a quanto previsto al punto precedente del presente articolo, di € 200,00 al m².

d) - *aree a verde o pavimentazioni in sterrato o stabilizzato*

- *€. 25,00 al metro quadrato di superficie interessata dallo scavo maggiorata di cm. 50 per parte;*

2- Il deposito cauzionale dovrà avere una durata minima di 18 mesi (comprensiva del periodo necessario per la verifica dell'adeguato assestamento della pavimentazione ripristinata) e potrà essere costituito con le seguenti modalità:

- a) versamento di quanto dovuto a titolo di garanzia da effettuarsi in contanti o mediante bonifico bancario presso il Tesoriere comunale – UNICREDIT BANCA S.p.a. agenzia di Caluso (codice IBAN n. IT36K0200830210000003228096) oppure con apposito bollettino di ccp sul C/C n. 30773105, intestato a Comune di Caluso, Servizio Tesoreria, causale: manomissione suolo pubblico – versamento cauzione;
- b) fidejussione bancaria o assicurativa, immediatamente escutibile a semplice richiesta del beneficiario, per l'importo corrispettivo alla cauzione da depositare o eventualmente forfettario in relazione alle previsioni di rottura da effettuarsi durante il periodo di vigenza della polizza;

Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni quindici dalla semplice richiesta scritta del Comune.

- 3- Nel caso in cui le opere, di ripristino finale compreso, non vengano ultimate entro il termine previsto dalla Autorizzazione stessa il deposito cauzionale dovrà essere prorogato di tanti mesi quanti ne occorrano all'ultimazione dell'opera.
- 4- E' altresì facoltà del Concedente richiedere il prolungamento del deposito cauzionale qualora, trascorsi 12 mesi dall'esecuzione del ripristino, la pavimentazione non risulti correttamente assestata.
- 5- Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi (es. Enel, Telecom, Smat, ecc.), il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente. La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
- 6- Nei casi particolari, quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti in cui la lunghezza degli scavi sia superiore ai 100 metri lineari, il deposito cauzionale verrà quantificato in misura pari all'importo delle opere di ripristino determinato mediante redazione di computo metrico estimativo ad opera di professionista abilitato, sulla base del prezzo Opere Pubbliche Regione Piemonte vigente all'epoca della richiesta; in tale circostanza il periodo di validità della cauzione da prestarsi sarà corrispondente alla durata dell'opera da eseguirsi maggiorata di 12 mesi.

Art. 6 – Verifiche e svincolo della cauzione

- 1- Il Corpo di Polizia Municipale e gli incaricati del Settore LL.PP., vigileranno e verificheranno, ognuno per le proprie competenze, l'esatta realizzazione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione durante l'esecuzione degli stessi. Qualora si accerti l'assenza di autorizzazione o l'esecuzione del lavoro difformemente alle prescrizioni di cui sopra, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo Codice della Strada.
- 2- Se, a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione, il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino della pavimentazione stessa entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione scritta.

- 3- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
- 4- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di eventuale sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
- 5- La verifica delle opere di ripristino sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale previa comunicazione di fine lavori da effettuarsi a cura del Concessionario ad effettiva ultimazione del ripristino definitivo.
- 6- La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico, entro il periodo di validità della medesima, dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Tale cauzione potrà essere svincolata prima della prevista data di scadenza solo nel caso di interventi di breve durata (non superiori a gg. 7) per i quali l'ufficio tecnico comunale accerti la regolare esecuzione dei lavori attinenti il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa.
- 7- Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità dell'autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 8, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta *la successiva* richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 7 - Limitazioni del traffico e segnaletica di cantiere

- 1- Qualora si renda necessaria l'adozione di limitazioni o sospensioni di transito o ulteriori provvedimenti di modifica alle ordinarie condizioni di viabilità, tali esigenze dovranno essere evidenziate all'atto del deposito dell'istanza di autorizzazione finalizzata alla manomissione del suolo pubblico.
- 2- Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 10 giorni, tale richiesta dovrà esserne riformulata all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. onde ottenere il rilascio dei provvedimenti finali.
- 3- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente e dell'Impresa esecutrice idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso, unitamente ai necessari apprestamenti protettivi posti a riparo della zona stradale manomessa; tali accorgimenti dovranno essere realizzati

conformemente a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e sicurezza dei cantieri integrate con le eventuali prescrizioni o indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dagli organi di Polizia Municipale.

- 4- La segnaletica stradale di cantiere dovrà risultare adeguatamente visibile a conveniente distanza di sicurezza e mantenuta in efficiente stato di funzionalità sino ad avvenuto ripristino della pavimentazione stradale. Tutti i segnali e le protezioni dovranno riportare ben visibile la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: *"Lavori eseguiti per conto di....."* accompagnato dalla denominazione dell'Ente, Azienda, società o soggetto privato, per conto del quale sono eseguiti i lavori.

Art. 8 - Prescrizioni e deroghe

- 1- I lavori dovranno essere iniziati e condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico.
Qualora i lavori non possano essere iniziati il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta o non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Tecnico Comunale, indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.
- 2- Nel caso in cui, per comprovate esigenze dell'Amministrazione Comunale, si rendesse necessario riaprire al transito un'area di cantiere preliminarmente al completamento del ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolato, ecc.), il concessionario sarà tenuto a propria cura e spese, alla colmatatura degli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore, nel più breve tempo possibile; tale adempimento potrà essere assolto eventualmente avvalendosi dell'ausilio di piastroni metallici; quanto sopra fermo restando che tale pavimentazione provvisoria, all'atto del ripristino definitivo, dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte.
Detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, tempestivamente ricaricata per l'eliminazione di avvallamenti o buche che potrebbero formarsi.
- 3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti in modo tale da consentire, quando possibile, il senso unico alternato alla circolazione stradale.

- 4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune.

Art. 9 - Responsabilità e obblighi del concessionario.

- 1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale dei lavori, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da parte di terzi.
- 2- Per una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di svincolo della cauzione, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e tenuto all'effettuazione di ogni eventuale intervento di ripristino che si rendesse necessario.
- 3- Qualora, a seguito di opere intraprese dal Comune su strade, piazze comunali e relative pertinenze, od a seguito dell'apertura i nuovi tronchi, alla realizzazione di raccordi, circonvallazioni, varianti ed allargamenti si rendesse necessario spostare, rimuovere o comunque modificare linee dei sottoservizi, aeree e sotterranee e relativi manufatti di proprietà dei Gestori dei servizi medesimi interessanti le predette strade e piazze, lo stesso gestore e/o concessionario dovrà provvedere in conseguenza a seguito di semplice richiesta scritta del Comune di Caluso. Contestualmente alla richiesta il Comune dovrà indicare, se esiste o meno la possibilità di ubicare il sostegno/i o ancora le condutture sotterranee da spostare su altra parte della proprietà comunale.
Alla modifica dell'impianto provvederà direttamente il gestore/concessionario a proprie spese, senza procedere ad alcun addebito nei confronti del Comune, quando la parte dell'impianto da modificare insiste o si proietta su area che all'atto della costruzione dell'impianto stesso fosse già di proprietà del Comune di Caluso.
Quando invece la parte dell'impianto da modificare insiste o si proietta su terreno acquistato o espropriato dal Comune successivamente alla costruzione dell'impianto stesso, il concessionario/gestore provvede direttamente alla modifica dell'impianto, addebitando al Comune le relative spese. Il rimborso delle spese dal parte del Comune avviene a fronte di consuntivo redatto analiticamente.

- 4- Nel caso in cui si verificano guasti, fughe di fluidi o altri gravi inconvenienti i concessionari dovranno intervenire sollecitamente mettendo in atto tutte le procedure necessarie al ripristino funzionale ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate. A tale scopo i medesimi concessionari dovranno comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale, al comando di Polizia Municipale ed ai VV.FF. i numeri di telefono di pronto intervento al fine di garantire la propria reperibilità.

Ogni responsabilità civile e penale relativa a incidenti causati da cedimenti del piano stradale o pedonale per ripristini mal eseguiti, o causati da guasti o fughe dei sottoservizi è da attribuirsi ai concessionari. In caso di inadempienza l'intervento verrà effettuato direttamente dal comune con mezzi propri o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario, oltre al costo effettivo dell'intervento realizzato eventuali penali.

TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 – Scavi e demolizioni

1- Gli interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Il taglio dello strato in conglomerato bituminoso dovrà essere realizzato esclusivamente mediante l'utilizzo di idonee macchine a lama rotante o fresatrici a freddo, in modo da garantire un profilo continuo e regolare dello scavo ed evitare eventuali slabbrature, rotture laterali ecc.;
 - b) per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso, si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli, cubetti, autobloccanti, etc..., lungo una linea più uniforme e breve possibile;
 - c) L'esecuzione dello scavo dovrà essere effettuato con idonei mezzi meccanici integrati da completamento a mano ove occorra, in modo da originare una sezione utile, continua e regolare, il cui profilo risulti il più geometrico possibile, evitando di originare movimenti franosi o il danneggiamento dei sottoservizi esistenti;
 - d) nell'esecuzione dei lavori di scavo e ricolmatura degli stessi è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non provvisti di idonei copricingoli; in prossimità delle abitazioni e di altre costruzioni preventivamente segnalate dall'Ufficio Tecnico Comunale è altresì vietato l'impiego di mezzi d'opera (rulli vibranti ecc.) pregiudizievoli per le proprietà private;
 - e) nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, cordoli, ecc) gli elementi dovranno essere rimossi esclusivamente a mano. I medesimi, così rimossi dovranno essere accuratamente sistemati in prossimità dello scavo o in luoghi indicati dall' Ufficio Tecnico Comunale in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, debitamente delimitati con opportuna segnaletica;
- Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del concessionario, presso il Magazzino Municipale o altra località, da dove saranno riportati in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario.

Gli elementi lapidei (quali losi in pietra, cordolature ed altri manufatti particolari) dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione ed accatastati in ordine di rimozione, in modo da agevolare il loro ricollocamento nella

giusta posizione; in loco dovranno essere rilasciati i riferimenti sufficienti a ricollocare gli elementi stessi.

Le pavimentazioni in cubetti o in masselli in cls autobloccanti dovranno essere rimosse a mano e gli elementi laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura da parte dei concessionari, si provvederà ad emettere verbale di constatazione, ed applicare l'addebito per i pezzi danneggiati o mancanti secondo i prezzi del Prezzario Regionale Opere Pubbliche vigente;

- f) Nel caso di lavori da effettuarsi su banchine rialzate alberate la parte dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a m. 3,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e m. 1,00 dagli arbusti; in ogni caso dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante medesime;
- g) il materiale risultante dagli scavi dovrà essere conferito in discarica e non potrà essere in alcun caso reimpiegato nella colmataura degli stessi;
- h) tutti gli oneri necessari al corretto svolgimento delle opere "a regola d'arte" saranno ad esclusivo carico del Concessionario;

Art. 11 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

- 1- A seconda della tipologia del sedime stradale oggetto di manomissione, nelle operazioni di ricolmataura e riempimento degli scavi, dovrà essere impiegato unicamente materiale anidro adeguatamente selezionato e costipato con idonei mezzi ed attrezzature.

Art. 12 - Reinterri dopo la posa dei servizi

- 1- I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:
 - a) qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che il letto di posa risulti piano ed uniforme; su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali, ecc.;
 - b) le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato ulteriore strato di sabbia granita fino al totale ricoprimento delle stesse;
 - c) successivamente tale primo strato dovrà essere ricolmato con materiale anidro per rilevato stradale fino ad adeguata quota;

- d) l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'adozione di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, ghiaia e cemento tipo 325 in quantità di 200 Kg/mc e addittivanti;
- e) nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento; dovranno essere adottati tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti; lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista dovrà essere precluso ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, ecc.;
- f) per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto; **non potrà in nessun caso essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero;**
- g) il materiale, come descritto dovrà essere steso a strati, compattandolo, per spessori non superiori a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali mediante l'utilizzo di idonea attrezzatura (piastre vibranti, rulli o simili);
- h) la colmata finale dello scavo dovrà essere effettuata conformemente a quanto riportato negli articoli che seguono, riguardanti le specifiche tipologie di pavimentazione soggette a manomissione;
- i) successivamente al primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio posato in opera.

Art. 13 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

- 1- Nel caso di strade bitumate, prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso (binder), avente spessore circa cm. 15 costipato, eseguito con materiali che garantiscano la perfetta tenuta ed un grado di compattezza tale da evitare il successivo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.
- 2- Nel caso di pavimentazione in porfido, ciottoli, pietra o autobloccanti, lo strato di fondazione verrà completato mediante la realizzazione di un sottofondo in conglomerato cementizio dosato a ql 2 di cemento R325 per mc di misto fine di fiume di spessore di cm 15 con interposta rete metallica elettrosaldata maglia 10x10 diam. mm. 6/8;

Preferibilmente dovrà essere realizzato immediatamente il ripristino definitivo della pavimentazione ma, in alcuni casi, per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmataura dello scavo sia completata mediante l'immediata esecuzione, a cure e spese del concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso dello spessore non inferiore a cm. 5.

- 3- Nel caso di aree a verde o pavimentazioni in sterrato o stabilizzato, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio costituito da materiali inerti idonei ad offrire un adeguato grado di compattezza e resistenza al calpestio.
- 4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cedimenti o avvallamenti del materiale di riempimento.
- 5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale utilizzato negli stessi fintanto che non saranno eseguite le opere di ripristino definitive; per tutta la durata delle lavorazioni e fino alla realizzazione del ripristino definitivo, e comunque fino allo svincolo definitivo della cauzione fidejussoria prestata lo stesso Concessionario risulterà comunque responsabile, sia civilmente che penalmente, nei confronti l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima.

Art. 14 - Ripristino definitivo di aree a verde e pavimentazioni in sterrato o stabilizzato

- 1- Le aree a verde dovranno essere definitivamente ripristinate, nella stagione opportuna e comunque non oltre 6 mesi dal ripristino provvisorio, mediante ricarica con terra di coltivo, semina a prato, rullatura, innaffiatura ed ogni opera necessaria al ripristino delle aree stesse come in origine, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2- Le pavimentazioni in stabilizzato o in sterrato dovranno essere definitivamente ripristinate, entro e non oltre 6 mesi dal ripristino provvisorio, con materiali inerti idonei (quali stabilizzato, ghiaia, ghiaietto, ecc.), debitamente rullati e costipati, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 6 mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell'assestamento 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 15 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque entro 4/6 mesi dal ripristino provvisorio, periodo indispensabile al fine di consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere al ripristino definitivo della pavimentazione mediante:

- scarifica preliminare di 4 cm. e successiva stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm. 4 di conglomerato bituminoso di tipo chiuso (tappeto). Detta scarifica e successiva stesura di conglomerato bituminoso dovrà interessare anche la zona immediatamente adiacente allo scavo per oltre 50 cm. dai margini dello stesso, e comunque per una larghezza non inferiore a m 1,50 totali. *Nel caso di scavi longitudinali all'asse stradale*, onde assicurare la continuità e l'integrità della pavimentazione e in ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 3,50 dovrà essere ribitumata con tappeto di usura l'intera larghezza della sezione stradale; In ultimo il bordo di giunzione dovrà essere sigillato con speciale mastice di bitume modificato con polimeri colato a caldo della larghezza di cm. 8-10.

Ed inoltre:

- a) *Sempre ed esclusivamente nel caso di scavi longitudinali all'asse stradale, relativamente a sezioni stradali oltre i mt 3,50* dovrà essere ribitumata con tappeto di usura la larghezza di almeno mezza sezione stradale;
 - b) particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino effettuato, che non dovrà mai risultare superiore a cm 1.
- 2- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite e concertate con l'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere rispettate, *con la sola eccezione delle estensioni previste per gli scavi longitudinali all'asse stradale*, le prescrizioni descritte al punto precedente *unitamente alla sotto indicata integrazione*:
 - a) nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura dovrà essere esteso a tutta la carreggiata stradale interessata;
 - 3- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 6 mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell'assestamento dopo 12 mesi dall'avvenuta comunicazione.

Art. 16 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in porfido, acciottolato, selciato, pietra e autobloccanti

La pavimentazione in porfido, in acciottolati, selciati, pietra e autobloccanti, come richiamato all'art. 13.2 dovranno essere ripristinate definitivamente, **immediatamente dopo il ripristino provvisorio, esclusivamente mediante l'impiego di maestranze specializzate** per la posa a mano degli elementi riutilizzabili e la sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I materiali suddetti dovranno essere posati *alla regola dell'arte* secondo il disegno esistente. Solo nel caso in cui sia stata autorizzata la colmatatura temporanea dello scavo con l'impiego di calcestruzzo bituminoso, alle lavorazioni sotto elencate dovrà essere eseguito lo scavo di cassonetto, previa eventuale rifilatura dello stesso, volto all'asportazione di parte dello strato di fondazione per consentire l'alloggiamento dei materiali lapidei.

Acciottolati

I ciottoli dovranno essere disposti su di un letto rinnovato di sabbia granita di fiume di avente spessore medio di circa 8 cm, miscelata con cemento asciutto tipo R325 dosato a q.li 1,5 per mc di sabbia; la pavimentazione così realizzata dovrà essere coperta con uno strato di cm. 1 di sabbia mista a cemento come sopra, innaffiato e battuto con mazzeranghe di almeno Kg 15 di peso o con piastra vibrante;

I ciottoli dovranno essere collocati di coltello con l'asse maggiore verticale e con la testa più grossa a fior di terra, predisposti ben uniti e serrati e, quindi, come già specificato, battuti con mazzeranghe o piastra vibrante. Le caratteristiche dei ciottoli, i disegni, colori, alternanze cromatiche ecc. dovranno essere uguali all'esistente prima della manomissione. A lavoro finito, l'acciottolato ricostruito dovrà presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute.

Cubetti in diorite e porfido di varie pezzature.

Prima del ripristino si dovrà effettuare un'accurata pulizia dei cubetti e la successiva posa degli stessi sarà essere effettuata a mezzo di personale specializzato; i cubetti dovranno essere posati su uno strato di sabbia granita di fiume di adeguato spessore miscelata con cemento asciutto dosato a q.li 1,5 per mc di sabbia; la collocazione in opera dovrà avvenire ad archi contrastanti e paralleli, in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto.

Successivamente si dovrà spandere boiaccia di cemento con relativo insabbiamento onde garantire la perfetta sigillatura dei giunti, nonchè evitare che i cubetti si muovano dalla loro sede. Successivamente la pavimentazione realizzata dovrà essere oggetto di pulitura mediante l'impiego di segatura di legno.

Pavimentazioni in pietra

Nel caso di interventi su pavimentazioni in lastre di pietra si dovrà provvedere, prima della rimozione degli elementi alla loro numerazione; la ricollocazione in opera dovrà evvenire, previa eventuale sostituzione delle lastre deteriorate, mediante l'impiego di malte cementizie per mc di sabbia di fiume, oppure con opportuna stesa di colle adeguate alle caratteristiche dei materiali di posa ed all'uso degli stessi. La sigillatura dei giunti dovrà avvenire tramite l'impiego di boiaccia di cemento; successivamente la pavimentazione realizzata dovrà essere oggetto di pulitura mediante l'impiego di segatura di legno.

Massetti autobloccanti in cls.

- 1- Le pavimentazioni in autobloccanti dovranno essere ripristinate definitivamente, immediatamente dopo il ripristino provvisorio, con la posa a mano, su letto di sabbia degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I materiali suddetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente. I giunti dovranno essere sigillati tramite opportuna stesa e scopatura di sabbia fine o boiaccia a discrezione del Comune.

Art. 17 - Ripristino marciapiedi

- 1- Nel caso di interventi su marciapiedi, oltre alle disposizioni indicate agli articoli precedenti per quanto concerne le varie tipologie di pavimentazioni, si prescrive quanto segue:
 - a) le bordure eventualmente rimosse e non in adeguata quota, dovranno essere ricollocate in opera su massello di conglomerato cementizio dosato a q.li 2,5 nella sezione adeguata, sostituendo eventualmente quelle danneggiate; il ripristino del marciapiede dovrà essere eseguito per tutta la sua larghezza e per una lunghezza non inferiore al tratto interessato dall'intervento. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione eseguire l'intervento in maniera tale da raccordarsi a perfetta regola d'arte con l'esistente anche realizzando gli opportuni giunti di dilatazione e/o raccordo ; in caso di inadeguata realizzazione del ripristino, verrà imposto il rifacimento ovvero l'estensione dello stesso

per meglio adeguarsi all'esistente al fine di ristabilire le condizioni d'uso e di decoro preesistenti.

Art. 18 - Manufatti di servizio

- 1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità. In particolare:
 - a) pozzetti: provvisti di chiusino in ghisa carrabili anche se insistenti sul marciapiede; il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc., da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta apposita pratica edilizia (permesso di costruire o D.I.A.) e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente circostante.

Art. 19 - Ulteriori disposizioni generali

- 1- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale anche in corso di esecuzione dei lavori (quali ad esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, disposizioni in merito alla situazione dei sotto servizi già esistenti, ripristino del manto e della segnaletica, etc..) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti, onde salvaguardare l'incolumità pubblica o evitare disagi nell'erogazione dei servizi esistenti.
- 2- Sarà a cura del Concessionario anche l'onere per la rimessa in pristino della segnaletica sia verticale che orizzontale eventualmente rimossa per consentire l'esecuzione dei lavori.
- 3- Il Concessionario dovrà altresì trasportare a propria cura e spese alle discariche autorizzate tutti i materiali residui, dopo aver ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
- 4- In casi particolari, su proposte dal soggetto istante, quando esigenze specifiche lo richiedano e siano adeguatamente giustificate, e' esclusiva facoltà del Comune autorizzare modalità di scavo e di ripristino diverse da quanto previsto nel presente Regolamento.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Sanzioni

- 1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato dalla diffida emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
- 2- Trascorso tale termine l'Ufficio Tecnico Comunale congiuntamente alla Polizia Municipale provvederanno all'accertamento dei danni e all'elevazione di apposito verbale di contravvenzione. In particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori con le procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, mediante recupero della cauzione versata a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori. In caso di polizza fidejussoria si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati.
- 3- Nel caso in cui il deposito cauzionale non risulti sufficiente a garantire la copertura finanziaria delle opere di ripristino eseguite d'ufficio, è fatta salva ogni possibilità per il Comune di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il recupero di eventuali maggiori somme dovute dal Concessionario inadempiente.

Art. 21 – Tasse e tributi

Per quanto riguarda i tributi relativi all'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, i rapporti tra Ente e Concessionario saranno regolamentati dalle norme vigenti in materia di tasse e tributi nonché da quant'altro attinente in materia.

Art. 22 - Manomissione del suolo su *strade statali e della Città Metropolitana di Torino.*

- 1- Anche per le manomissioni del suolo interessanti la viabilità *Statale e della Città Metropolitana di Torino* ricadente all'interno del centro abitato, il Concessionario dovrà ottenere preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Caluso, *previo ottenimento del nulla osta dell'Ente proprietario ai sensi del vigente Codice della Strada e della costituzione di deposito cauzionale di cui al precedente art. 5.*

- 2- Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni tecniche impartite dalla Provincia e dall'A.N.A.S. in sede di rilascio del citato nulla osta, nonché ad uniformarsi ed adeguarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale anche in corso di esecuzione dei lavori (quali ad esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, disposizioni in merito alla situazione dei sotto servizi già esistenti, ripristino del manto e della segnaletica, etc..) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti, onde evitare pregiudizi per l'incolumità pubblica o nell'erogazione dei servizi esistenti.
- 3- Le eventuali manomissioni del suolo interessanti la *viabilità Statale e della Città Metropolitana di Torino* al di fuori del perimetro del centro abitato, sono invece di esclusiva *competenza dell'A.N.A.S. e Città Metropolitana di Torino*, alle quali vanno indirizzate le relative istanze.

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 24 – Norme transitorie

- 1- Al fine di consentire, soprattutto ai soggetti gestori di servizi pubblici, (acqua, energia elettrica, telefonia, ecc.) di adeguarsi al presente Regolamento, l'art. 5 entrerà in vigore a partire dal 01.02.2012.